

**THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
MULTIDISTRETTO 108 ITALY**



So.San.

SOLIDARIETA' SANITARIA Lions - ONLUS
- SERVICE NAZIONALE PERMANENTE -

PROTOCOLLO D'INTESA

SO.SAN. SOLIDARIETA' SANITARIA ONLUS, con sede in via Nino Bixio, 98/100, 48121 Ravenna, C.F. 92054480394, qui rappresentata dal dott. Salvatore Trigona, Presidente, di seguito semplicemente So.San.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI, rappresentata dal dott.
di seguito semplicemente Prefettura

e
LIONS CLUB, del Distretto qui rappresentata dal
Presidente pro tempore di seguito semplicemente Lions Club.

Premesso

- che la So.San. Solidarietà Sanitaria Onlus - Associazione di Volontariato - nasce nel 2003, da una iniziativa della Associazione dei Lions Clubs, per perseguire finalità di solidarietà sociale e di assistenza sanitaria nei confronti delle persone e delle popolazioni che ne abbiano bisogno, in Italia e all'estero, e massimamente nei paesi in via di sviluppo, e quindi, tra l'altro, per promuovere e coordinare le attività dei medici associati e non, che intendano offrire le loro prestazioni professionali in quei paesi che mostrano gravi carenze in ambito sanitario, o anche in Italia, a favore delle persone più bisognose;
- che l'associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente, nelle forme del volontariato, finalità di solidarietà sociale; non elargisce denaro o regalie, ma raccoglie e organizza le singole iniziative e le grandi disponibilità professionali per sviluppare programmi di assistenza medica gratuita in via diretta o indiretta, e anche, per quanto possibile, in via stabile;
- che negli ultimi due anni la So.San. - a ciò indotta dalla difficile situazione economica italiana, dall'intensificarsi dei flussi migratori, e dal conseguente aumento delle situazioni di bisogno, anche sul piano sanitario - ha elaborato e avviato un nuovo progetto di assistenza sanitaria diretto ad assicurare agli indigenti, residenti e non, che vivono in Italia, la erogazione, a titolo completamente gratuito, delle prestazioni mediche specialistiche complete di cui hanno bisogno, e che, altrimenti, avrebbero difficoltà a procurarsi, e ad assicurare loro anche informazione e formazione sanitaria;

Considerato

- che a partire dai primi mesi del 2014 si sono susseguiti importanti flussi di cittadini stranieri, provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del Mediterraneo orientale e delle rotte balcaniche, sbarcati sulle coste italiane, o comunque pervenuti per via terrestre sul territorio nazionale;
- che in considerazione dell'ingente afflusso di migranti, il Ministero dell'Interno ha predisposto un piano straordinario di riparto dei predetti in strutture di accoglienza temporanea individuate dalle Prefetture e con la stessa convenzionate;

- che i migranti hanno formulato istanza di riconoscimento della protezione internazionale e il relativo procedimento è, per la maggior parte di essi, in corso di definizione o nella fase del contenzioso giudiziario;
- che la formazione e la sicurezza sanitaria costituiscono un interesse delle Prefetture, in quanto contribuiscono a superare eventuali divari culturali che dovessero frapporsi all'inclusione dei richiedenti asilo nel tessuto sociale locale;
- che la formazione predetta permette in ogni caso l'arricchimento individuale anche in favore delle persone per le quali la procedura per il riconoscimento del diritto di asilo non dovesse concludersi favorevolmente;
- che la formazione nelle strutture di prima accoglienza convenzionate con la Prefettura o comunque fornita dai Soggetti istituzionali competenti a erogare servizi di carattere sociale può essere integrata, nel rispetto del principio della sussidiarietà, anche dai Soggetti privati;
- che la So.San., nell'ambito delle finalità di Statuto e delle attività di progetto dinanzi indicate, e operando attraverso la rete territoriale dei Lions Club, intende svolgere attività a favore dei richiedenti asilo integrando, ove possibile e nei limiti che saranno successivamente e specificamente convenuti, la rete dei servizi socio sanitari forniti dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che hanno altresì interesse allo svolgimento di tale attività da parte della So.San. la Prefettura che vi intravede un ausilio nei suoi compiti e il Lion Clubs, che tale attività assume interamente su di se;

Visti

- gli artt. 14 e ss. del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, e riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge – quadro sul volontariato” e successive modifiche;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: “ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328; “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche;
- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attuazione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- il d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18; “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; “Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

articolo 1

Le parti concordano sulla necessità di definire percorsi di integrazione a favore dei migranti ospitati nelle strutture di prima accoglienza convenzionate con la Prefettura, che ne consentano l’inserimento nel tessuto sociale, massimamente in materia sanitaria e di sicurezza sanitaria.

articolo 2

Le parti concordano che le attività di cui all'art.1, ove attivate e regolamentate specificamente, saranno svolte dalla So.San. attraverso il Lions Club, che allo scopo si avvarrà dei propri soci o del personale medico o comunque di professionalità adeguate per titoli di studio o abilitazioni professionali, che opererà a titolo di volontariato e ponendo a disposizione prestazioni assolutamente gratuite.

In particolare, il Lions Club si impegna a tenere corsi, preferibilmente residenziali, rivolti ai richiedenti asilo e aperti ai titolari e al personale delle strutture, sulle seguenti materie:

- nozioni di igiene
- nozioni di sicurezza sul lavoro
- educazione alimentare
- norme comportamentali
- nozioni di primo soccorso
- salute e benessere psicologico.
-

articolo 3

L'adesione del migrante alle iniziative predette è libera, volontaria e gratuita e non costituisce titolo per alcun riconoscimento amministrativo formale successivo.

articolo 4

La Prefettura si impegna a promuovere l'iniziativa consentendo, d'intesa con i titolari delle strutture interessate, l'accesso dei docenti e delle persone indicate preventivamente dal Lions Club presso le strutture medesime, in locali la cui idoneità sarà valutata, sotto ogni profilo, dai titolari delle Strutture. Qualora la struttura non disponesse di locali idonei, la Prefettura si impegna a richiedere la collaborazione dell'Amministrazione locale per il reperimento di locali adatti.

La Prefettura si impegna altresì a chiedere la collaborazione dei mediatori culturali e degli interpreti in servizio presso le strutture, senza oneri finanziari a carico del Lions Club.

Non saranno consentiti interventi presso le Strutture, o altrove, senza che il personale che opererà per il Lion Clubs sia stato prima assicurato alla bisogna, secondo intese da raggiungere tra detto Club e la So.San.

Il calendario delle lezioni nelle diverse strutture verrà definito d'intesa da Prefettura, So.San. e Rappresentante della singola struttura.

articolo 5

La Prefettura valuterà con So.San., il Lions Club e i Rappresentanti delle singole strutture e i mediatori culturali la necessità di corsi specificamente mirati, come anche la adozione di particolari cautele per assicurare che la formazione avvenga nel rispetto delle differenze culturali e religiose.

articolo 6

Nessun onere economico per l'attività di So.San. e del Lions Club farà carico alla Prefettura o al Ministero dell'Interno.

articolo 7

La formazione, svolta dal Lions Club come prestazione di volontariato totalmente gratuita, non sostituisce l'attività e i compiti delle strutture sanitarie pubbliche.

So.San., il Lions Club e i Professionisti impegnati nelle attività formative sopra descritte manterranno corretti rapporti con le Autorità sanitarie, rispettando comunque e sempre le norme della Deontologia professionale.

articolo 8

Il monitoraggio e il coordinamento delle attività disciplinate dal presente protocollo, è riservato alla Prefettura che ne assume la responsabilità.

articolo 9

La validità del presente Protocollo è convenuta al 31 dicembre

Nel corso del periodo di validità del Protocollo è consentita l'adesione da parte di altri soggetti, la cui istanza sarà sottoposta all'attenzione della Prefettura.

Lì.....

Il Prefetto di

Il Presidente della So.San. Onlus

Il Presidente del Lions Club

